Rendita catastale attribuita in ritardo - Non è risarcibile l'importo superiore versato

Se l'Agenzia del territorio attribuisce con ritardo la rendita catastale non deve risarcire il contribuente per aver versato un importo superiore del tributo dovuto perché l'attribuzione della rendita catastale non è retroattiva.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1594 del 23/01/2013.

La Suprema Corte ritiene che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale all'immobile abbia natura costitutiva e non dichiarativa, priva di efficacia retroattiva e pertanto non applicabile ai periodi di imposta precedenti all'attribuzione della rendita, in relazione ai quali trova applicazione esclusivamente il criterio del «valore contabilizzato», ossia fissato sulla base dei costi contabili.

Sulla base di queste argomentazioni i giudici hanno respinto il ricorso di una società che aveva pagato l'ICI su dei capannoni industriali, sulla base di valori contabili, perché la rendita era stata attribuita, nonostante le persistenti richieste, molti anni dopo.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1594

Con sentenza del 5/7/2010 la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame interposto dalla società F. s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Milano 9/3/2007, di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti dell'Agenzia del territorio e dell'Ufficio provinciale del territorio di Varese di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di quanto versato, per gli anni dal 1995 al 1998, in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di ICI per alcuni edifici a destinazione speciale appartenenti alla categoria D/1 in ragione della tardiva attribuzione della rendita catastale.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la società F. s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia del territorio.

L'intimato Ufficio provinciale del territorio di Varese non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il 1° e il 3° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2043 c.c., 5 d.lgs. n. 504 del 1992, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente attribuito efficacia dichiarativa e retroattiva - anziché costitutiva- al provvedimento di attribuzione della rendita catastale per gli immobili appartenenti alla categoria D/1 de quibus , ed erroneamente affermato che nel caso trattasi di «azione di rimborso concernente un tributo indebitamente pagato in più>> anziché di risarcimento del danno consistente nella <<di>differenza fra il tributo effettivamente pagato (sulla scorta del valore contabile) e quella che F. avrebbe corrisposta con riferimento alla rendita, se fosse stata tempestivamente attribuita>>.

Lamenta <<che quand'anche ... si ritenesse di attribuire alle operazioni catastali natura dichiarativa, con efficacia retroagente - il prelievo determinato con riferimento alla consistenza economica risultante dai libri contabili è definitiva e immodificabile, perché in tal modo dispone la norma citata, la quale impedisce dunque qualunque azione di rimborso>>.

Con il 2° ed il 4° motivo denunzia «carenza assoluta» ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia «eluso lo scrutinio (che non poteva essere negletto ...) degli argomenti critici esposti dall'appellante nei suoi scritti, con riguardo alla sentenza di primo grado e agli assunti ivi espressi, ai quali la Corte milanese si adegua invece pedissequamente ...>>.

Lamenta che «non ha alcuna razionalità il rigetto di quei contenuti, che appare addirittura ultroneo e contraddittorio».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere ì caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l'altro-1'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende de] processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex artt. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento / logico giuridico posto a base della decisione (cfr., in particolare, Cass., 20/3/2006, n. 6091; Cass., 25/2/2004, n. 3803) .

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierna ricorrente.

Già sotto l'assorbente profilo dei requisiti ex artt. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. e 369, 2° co. n. 4 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), va posto in rilievo come essa faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito [es., alla «dichiarazione agli uffici competenti per il loro classamento catastale nel 1980>>, alle <<dichiarate variazioni marginali della struttura edilizia>>, alle << prodotte ... copie delle denunce (doc.ti C e D) >>, al «valore risultante dai libri aziendali>>, all'<<atto contenente l'autoliquidazione della rendita>>e all'«accertamento dell'ufficio (doc.ti E e F)>>, alla <<decisione 21.10.2005>> della «Commissione tributaria provinciale>>, all'«istanza motivata della Società (qui si riproduce in copia: doc. 1)>>, alla «risposta dell'Ufficio: doc. L>>, ai <<quadri sinottici ... riversati in giudizio (cfr. il documento plurimo M)>>, all'«estratto del bilancio 1993 (stato patrimoniale) (doc. N)», agli «estratti prodotti in primo grado e qui riprodotti (doc.ti O e P)>>, alla «serie numerosa delle particelle (stesso doc. P) ... soppressa e sostituita con un' unica particella, appunto la numero 6414, sub 1: ciò che dimostra la drastica trasformazione morfologica che ha imposto una nuova identificazione grafica e numerica>>, all'<<autodichiarazione>> presentata nel 1998, alla sentenza del giudice di prime cure], di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, Limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorse inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Come da questa Corte -anche a Sezioni Unite- ripetutamente affermato, l'indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto, tale prescrizione ritenendosi soddisfatta qualora a) il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel. fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, 2° co. n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) si tratti di documento non prodotte nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (v. Cass., Sez. Un., 25/3/2010, n. 7161; Cass., Sez. Un., 2/12/2008, n. 28547. Da ultimo v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

Ne consegue che la ricorrente non pone invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Va ulteriormente sottolineato che il requisito -del pari a pena di inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c- della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto (neanche) allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) gli atti e i documenti del giudizio di merito (nel caso, in particolare, l'atto di appello), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

A tale stregua difetta Invero nel caso un'esposizione in termini comprensibili e stringenti delle ragioni di censura, dalle quali, così come formulate nella indistinzione dei profili di merito e di diritto, altro non è dato pertanto evincere se non che gli elementi valutati dal giudice sono asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni dell'odierna ricorrente (v. Cass., 1/12/1999, n. 13359; Cass., 29/11/1999, n. 13342).

Con particolare riferimento al 1° e al 3° motivo, va altresì ribadito che come le Sezioni Unite, a composizione del formatosi contrasto interpretativo in argomento, hanno avuto modo di affermare [disattendendo l'orientamento (in ordine al quale v. Cass., 9/7/2004, n. 12721; Cass., 30/12/2004, n. 24235; Cass., 13/11/2008, n. 27072) che al provvedimento di attribuzione della rendita catastale all'immobile riconosceva natura costitutiva e non dichiarativa, priva di efficacia retroattiva e pertanto non applicantesi ai periodi di imposta precedenti alla attribuzione della rendita, in relazione ai quali considerava trovare applicazione esclusivamente il criterio del "valore contabilizzato", ossia fissato sulla base dei costi contabili], in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino alla attribuzione della rendita catastale l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992 ha previsto un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili.

A tale stregua, mentre anteriormente alla richiesta di attribuzione della rendita il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile, successivamente a tale richiesta il medesimo, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare dì una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, e può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) ovvero il diritto di pagare una somma minore, e di chiedere il rimborso, nei termini di legge, il rimborso di quanto pagato in eccedenza (v. Cass., Sez. Un., 9/2/2011, n. 3160; Cass., Sez. Un., 15/2/2011, n. 3666).

Ciò in quanto l'art. 74, comma 1, L. n. 342 del 2000 (ove si prevede che <<gli>atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono infatti efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione>>) va interpretato nel senso dell' impossibilità giuridica dì utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non anche dell'esclusione dell'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", e cioè suscettibili di accertamento o di liquidazione o di rimborso (v. Cass. , Sez. Un., 9/2/2011, n. 3160) .

La notifica in questione è infatti mera condizione di efficacia, non rimanendo all'esito della medesima esclusa l'utilizzabilità di tale rendita, una volta notificata, per le annualità di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso (v. Cass., 6/6/2012, n. 9111).

Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono pertanto efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non avendo voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendo confondersi l'efficacia della modifica della rendita catastale -coincidente con la notificazione dell'atto- con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (v. Cass., 27/7/2012, n. 13443).

Si è posto per altro verso in rilievo che la norma di cui al comma 3 dell'art. 74 L. n. 342 del 2000 (secondo la quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo che dal titolare dal lato passivo), non modifica invero il suindicato sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 504 del 1992, collegato evidentemente all'attribuzione della rendita (v. Cass., 11/3/2010, n. 5933; Cass., 17/6/2005, n. 13077).

Orbene, dei suindicati principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha precisato che <<la domanda attorea ... non può essere accolta» in quanto <<la nuova posizione giuridica del soggetto passivo dell'imposta (sorta con l'adesione di quest'ultimo al sistema generale della rendita catastale) legittima ... il medesimo a richiedere, nel giudizio instaurato innanzi all'A.G.O., esclusivamente il risarcimento dei danni (patrimoniali o, in ipotesi, anche non patrimoniali) ulteriori e diversi rispetto agli esborsi versati in eccedenza della (minore) imposta effettivamente dovuta»; e che «tali dannì>> non risultano invero «ricompresi nella presente domanda attorea», laddove il «diritto al rimborso per il contribuente che assume di aver pagato in più (riconosciuto in via generale dall'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 in tutte le ipotesi in cui sì è pagata un'imposta comunale sugli immobili non dovuta) avrebbe dovuto essere ... azionato nei confronti del comune "entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritte alla restituzione", secondo quanto disposto dal primo comma dello stesso».

Ancora, là dove (diversamente da quanto sostenute dall'odierna ricorrente, che fa specificamente richiamo ai precedenti di questa Corte deponenti per la natura costitutiva e per l'irretroattività del classamento e dell'attribuzione della rendita), la corte di merito [esercitato correttamente il proprio potere di interpretazione e qualificazione della domanda (cfr., da ultimo, Cass., 24/7/2012, n. 12944; Cass., 18/5/2012, n. 7932), non risultando d'altro canto nella specie denunziati vizi comportanti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. Un.,

22/05/2012, n. 8077) ha fatto applicazione del principio affermato dall'espressamente richiamata Cass. n. 13077 del 2005 secondo cui <<dal momento in cui fa la richiesta>> il <<p>proprietario del fabbricato di categoria D ...pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove avvenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto di pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge>>.

Quanto al 2° e 4° motivo va per altro verso in particolare osservato che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia come nella specie implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355), quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).

Atteso che la ricorrente non propone né violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.(cfr. Cass., 15/4/2011, n. 8725), né denunzia di error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., va altresì ribadito che al giudice di merito non può nemmeno imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come nella specie da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Il vizio di motivazione non può essere utilizzato nemmeno per proporre un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, n. 4, c.p.c, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel case operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., essa in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di

fatto già considerati dai giudici del merito, al fine dì pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Con il 5° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che sia stata condannata al pagamento integrale delle spese di lite, laddove <<le controparti sono state perdenti>> in relazione all'eccezione di giurisdizione <<da loro sollevata».

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Oltre a risultare esso formulato in violazione dei requisiti ex artt. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. e 369, 2° co. n. 4 c.p.c., va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di regolamento delle spese processuali la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verifica nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. Cass., 16/3/2006, n. 5828, Cass., 2/8/2002, n. 11597; Cass., 24/1/2002, n. 849; Cass., 23/4/2001, n. 5988).

Orbene, non risulta che nei giudizi di merito, e in quello d'appello in particolare, tale sia invero risultata l'odierna ricorrente, che d'altro canto non ha al riguardo mosso denunzia di vizio di motivazione.

All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi.

Attese le ragioni della decisione, e considerato in particolare che il ricorso introduttivo del giudizio di merito risulta essere stato proposto anteriormente alla richiamata pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3160 del 2011, va disposta la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in proposito con riferimento all'intimato Ufficio provinciale del territorio di Varese, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.